



Assicurazioni

# GROUPAMA PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo –  
Fondo Pensione (PIP)  
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5023**

**DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE**

**Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa della forma pensionistica individuale denominata GROUPAMA PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE.

Groupama Assicurazioni S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Informazioni aggiornate al 19 dicembre 2019.

### 1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Fermo restando il limite annuo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

#### Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno.

#### Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa alla forma pensionistica complementare a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'Aderente, nel limite di euro 5.164,57. Sulle somme (non deducibili) eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

#### Comunicazioni dell'Aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati alla forma che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

## **2. Regime fiscale del Piano individuale pensionistico**

Fino alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, il risultato netto maturato in ciascun anno solare è assoggettato ad imposta sostitutiva del 20%.

I proventi riferibili ai c.d. "titoli pubblici", vale a dire alle obbligazioni e ai titoli pubblici italiani ed a quelli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. "white list" e da enti territoriali dei suddetti Stati, concorrono alla formazione della base imponibile per l'applicazione della suddetta imposta nella misura del 62,50%, pari al rapporto tra l'aliquota vigente per i predetti titoli (12,50%) e la nuova aliquota sostitutiva (20%).

A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme pensionistiche complementari è inoltre riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato all'imposta sostitutiva, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno e degli eventuali importi trasferiti da altre forme pensionistiche complementari e incrementato delle eventuali anticipazioni richieste nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

## **3. Regime fiscale delle prestazioni**

### **Prestazioni in capitale o sotto forma di rendita**

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Rilevano, pertanto, tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per le quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. A tal fine, rilevano anche gli anni di iscrizione antecedenti al 1° gennaio 2007 fino ad un massimo di 15.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che, per la parte maturata a decorrere dal 1° luglio 2014, è fissata nella misura del 26%. Per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011 si applica invece l'aliquota del 12,50% mentre per la parte degli stessi maturata dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20%.

Si fa presente che per le prestazioni maturate dal 1° gennaio 2012, le predette aliquote del 20% e del 26% si applicano su una base imponibile ridotta per effetto dell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,5% per la quota di rendimenti finanziari forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e da altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni

emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986 e dagli enti territoriali dei medesimi Stati.

Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione pensionistica di cui sopra.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

### **Anticipazioni**

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate (erogabili nel limite massimo del 75%) sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del:

- 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per:
  - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
  - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
  - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

### **Riscatti**

Sulle somme a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti, viene operata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo definitivo del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

### **Trasferimenti delle posizioni pensionistiche**

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

### **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

La parte imponibile della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° Gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici anni. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra citata facendolo constatare direttamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 Dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° Gennaio 2001 al 31 Dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° Gennaio 2007. Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

*Mod. 220267/E – Ed. 12/2019*

### **Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

